



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE PENALE

13596-21

Composta da

Rosa Anna Saraceno	- Presidente -	Sent. n. sez. 363/21
Giacomo Rocchi		CC - 29/1/2021
Monica Boni		
Raffaello Magi		R.G.N. 26852/20
Carlo Renoldi	- Relatore -	Motivazione semplificata

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(omissis) , nato a (omissis) ,

avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Salerno in data 16/10/2019;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marilia di Nardo, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 16/10/2019, il Tribunale di sorveglianza di Salerno rigettò l'istanza, proposta nell'interesse di (omissis) , di applicazione delle misure alternative di cui agli artt. 47, 47-ter e 50 Ord. pen.

Secondo il Collegio, infatti, nei confronti del detenuto era ancora pendente un procedimento penale per il reato di cui all'art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990, contestato sino all'aprile 2016, in relazione al quale (omissis), dopo essere stato sottoposto alla custodia cautelare in carcere, era stato successivamente ammesso agli arresti domiciliari e, infine, all'obbligo di dimora in (omissis), sicché sussisteva il concreto pericolo di ricaduta del soggetto in comportamenti devianti.

2. (omissis) ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. (omissis), deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 47, 47-ter e 50 Ord. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. In particolare, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., che la domanda proposta sia stata rigettata facendosi esclusivo riferimento alla natura e gravità del reato oggetto di un carico pendente, peraltro relativo a fatti risalenti, senza però valutare il comportamento del condannato dopo la commissione dei fatti e le relazioni dell'istituto penitenziario.

3. In data 3/12/2020 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di sorveglianza di Salerno.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.

2. Ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale o della detenzione domiciliare non è sufficiente l'assenza di elementi negativi, ma occorre che siano stati acquisiti positivi riscontri che consentano un giudizio prognostico favorevole rispetto al possibile esito della misura e al pericolo di recidiva (Sez. 1, n. 31420 del 5/5/2015, Incarbone, Rv. 264602). A tal fine, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, il giudice deve avere riguardo soprattutto al comportamento tenuto dal soggetto dopo i fatti per cui è condanna e, soprattutto, nell'attualità, onde verificare, concretamente, se vi siano i sintomi di una positiva evoluzione della sua personalità e le condizioni di un possibile reinserimento sociale (Sez. 1, n. 4390 del 20/12/2019, dep. 2020, Nicolai, Rv. 278174; Sez. 1, n. 31809 del 9/7/2009, Gobbo, Rv. 244322; Sez. 1, n. 1501 del 12/3/1998, Fatale, Rv. 210553).

3. Tanto premesso, deve rilevarsi che il provvedimento impugnato, dopo avere descritto la condizione personale del condannato, ha valorizzato, per giungere a negare il beneficio, unicamente la gravità di un carico pendente, peraltro risalente al 2015.

L'ordinanza appare, dunque, carente laddove non ha preso in considerazione la condotta tenuta da (omissis) successivamente alla commissione del reato, al fine

di valutare la possibilità di un proficuo esperimento della misura in chiave risocializzante e al fine di prevenire la commissione di nuove condotte di reato. In definitiva, la motivazione del provvedimento in questione si è risolta in una generica enfattizzazione della gravità dei reati oggetto di un semplice carico pendente, peraltro non valutati in maniera specifica e contestualizzata rispetto al complesso degli ulteriori elementi, personali e ambientali, rilevanti, secondo la comune esperienza giudiziaria, ai fini del cennato giudizio prognostico.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, sicché l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di sorveglianza di Salerno.

5. La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata.


PER QUESTI MOTIVI

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Salerno.

Così deciso in data 29/1/2021


Il Consigliere estensore

Carlo Renoldi



Il Presidente

Rosa Anna Saraceno



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Sezione Penale
Depositata in Cancelleria oggi

Roma, li 12 APR 2021

